

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 918/93 della Commissione, del 20 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 919/93 della Commissione, del 20 aprile 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * **Regolamento (CEE) n. 920/93 della Commissione, del 15 aprile 1993, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3, 5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese** 5
- Regolamento (CEE) n. 921/93 della Commissione, del 20 aprile 1993, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari di Israele 19
- Regolamento (CEE) n. 922/93 della Commissione, del 20 aprile 1993, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele 21
- Regolamento (CEE) n. 923/93 della Commissione, del 20 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 23
- Regolamento (CEE) n. 924/93 della Commissione, del 20 aprile 1993, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 25
- Regolamento (CEE) n. 925/93 della Commissione, del 20 aprile 1993, che fissa i tassi di conversione agricoli 27

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

- * **Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori** 29

Commissione

93/221/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 26 marzo 1993, recante approvazione del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Don Benito, Puebla de Alcocer, Castuera, Trujillo e Logrosán) 35**

93/222/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 26 marzo 1993, recante approvazione del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori di Castilla-La Mancha 36**

93/223/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 26 marzo 1993, recante approvazione del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Andalusia 37**

93/224/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 29 marzo 1993, relativa a un addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Länder) 38**

93/225/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 29 marzo 1993, che modifica la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi 40**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 918/93 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 762/93 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 19 aprile 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 762/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	136,67 (2) (3)
0712 90 19	136,67 (2) (3)
1001 10 00	180,03 (1) (3)
1001 90 91	142,12
1001 90 99	142,12 (3)
1002 00 00	153,48 (3)
1003 00 10	137,61
1003 00 20	137,61
1003 00 80	137,61 (3)
1004 00 00	113,72
1005 10 90	136,67 (2) (3)
1005 90 00	136,67 (2) (3)
1007 00 90	148,84 (4)
1008 10 00	52,71 (3)
1008 20 00	96,53 (4)
1008 30 00	57,08 (3)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	57,08
1101 00 00	211,61 (3)
1102 10 00	227,32
1103 11 30	290,62
1103 11 50	290,62
1103 11 90	227,06

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 919/93 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 19

aprile 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	2,26
1001 90 99	0	0	0	2,26
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	3,17

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	0	0	4,02	4,02
1107 10 19	0	0	0	3,01	3,01
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 920/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1993

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in sede di comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Nel luglio 1991, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese e ha iniziato un'inchiesta.

Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dal Diskma (Committee of European Diskette Manufactures) per conto dei produttori che complessivamente rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di microfloppy da 3,5 pollici.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sui prodotti originari dei paesi suddetti e del grave pregiudizio da esse derivante, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

- (2) La Commissione ha debitamente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti e ha dato alle parti direttamente

interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.

Numerosi produttori dei paesi interessati, alcuni importatori nella Comunità collegati ai produttori giapponesi, alcune ditte di Hong Kong che esportavano microfloppy da 3,5 pollici di presunta origine cinese e alcuni produttori comunitari non ricorrenti hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

- (3) La Commissione ha inviato questionari alle parti direttamente interessate e ha ricevuto informazioni scritte particolareggiate dai produttori comunitari ricorrenti, da alcuni produttori di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese e da alcune ditte di Hong Kong che esportavano i prodotti in questione di presunta origine cinese. Le informazioni ricevute dai produttori giapponesi, con un'unica eccezione, erano incomplete.

- (4) La Commissione ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari ricorrenti

Belgio

— Sentinel Computer Products Europe, NV, Wellen

Francia

— RPS, Rhône Poulenc Systems, Noisy Le Grand

Germania

— Boeder AG, Flörsheim am Main

Italia

— Balteadisk SpA, Arnad

b) Produttori giapponesi

— Hitachi-Maxell Ltd, Tokyo

— Memorex Telex Japan Ltd, Tokyo

— Memorex Copal Corporation Ltd, Fukushima

c) Produttori di Taiwan

— CIS Technology Inc., Hsin-Chu

— Megamedia Corporation, Taipei

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 174 del 5. 7. 1991, pag. 16.

d) Ditte di Hong Kong che esportano i prodotti in questione originari della Repubblica Popolare Cinese

- Hanny Magnetics Ltd
- Lambda Magnetic Ltd
- Prime Standard Ltd

e) Società collegate ai produttori giapponesi che importano e rivendono i prodotti in questione nella Comunità

Francia

- Memorex Computer Supplies

Germania

- Maxell Europe GmbH
- Memorex Computer Supplies
- Sony Deutschland GmbH
- TDK Electronics Europe GmbH

Paesi Bassi

- Memorex Telex Distribution

Regno Unito

- Maxell UK Ltd
- Memorex Computer Supplies
- Sony UK Ltd
- TDK UK Ltd

- (5) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1990 e il 31 marzo 1991 (periodo dell'inchiesta).
- (6) L'inchiesta ha superato il normale termine di un anno a causa del volume e della complessità dei dati raccolti ed esaminati.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

i) Descrizione del prodotto in questione

- (7) I prodotti oggetto della denuncia e per i quali è stato aperto il procedimento sono i microfloppe da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate (codice NC ex 8523 20 90).
- (8) I microfloppe in questione sono disponibili in tipi diversi, in base alla capacità di memoria e al sistema di commercializzazione. Non esistono tuttavia differenze significative riguardo alle caratteristiche fisiche di base e alla tecnologia. I diversi tipi di prodotti sono inoltre sostanzialmente intercambiabili.
- (9) Un produttore giapponese ha chiesto che i microfloppe da 3,5 pollici con una capacità di memoria pari o superiore a 4 megabyte fossero esclusi dal procedimento. A sostegno della richiesta il produttore in questione ha affermato che i microfloppe con capacità pari o superiore a 4 megabyte differiscono dagli stessi prodotti di capacità inferiore

riguardo alle caratteristiche fisiche e tecniche e alle applicazioni finali.

Queste argomentazioni, tuttavia, non sono convincenti poiché, nonostante le presunte differenze relative alla tecnologia usata per la produzione di microdischi da 3,5 pollici aventi capacità pari o superiore a 4 megabyte rispetto agli altri microdischi delle stesse dimensioni, le caratteristiche fisiche di base e le applicazioni finali sono essenzialmente uguali e tutti i microdischi da 3,5 pollici sono in gran parte intercambiabili.

- (10) In tali circostanze tutti i microdischi da 3,5 pollici devono essere considerati come un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

ii) Prodotto simile

- (11) Dall'inchiesta è emerso che i diversi tipi di microdischi in questione venduti sul mercato interno del Giappone e di Taiwan erano simili a quelli esportati da questi due paesi e a quelli esportati dalla Repubblica Popolare Cinese nella Comunità.
- (12) Analogamente, i diversi tipi di microdischi prodotti nella Comunità e quelli esportati nella Comunità dai tre paesi suddetti usano la stessa tecnologia di base e sono simili per quanto riguarda le caratteristiche fisiche essenziali e le applicazioni finali. Essi possono quindi essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. TRATTAMENTO INDIVIDUALE DEGLI ESPORTATORI CINESI

- (13) Tutti i produttori della Repubblica Popolare Cinese che hanno risposto in modo esauriente al questionario della Commissione e che hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta hanno sostenuto di essere società costituite con investimenti esteri, in forma di joint venture oppure con una partecipazione di maggioranza di investitori stranieri. Questi produttori hanno pertanto affermato di operare in un ambiente molto simile a quello in cui operano le società in un'economia di mercato.

Questi produttori hanno pertanto chiesto che la Commissione elaborasse risultanze separate per ciascuna società. A sostegno della richiesta alcuni produttori hanno presentato la documentazione relativa alla loro situazione giuridica.

A questo proposito si considera che, per quanto riguarda le esportazioni da paesi che non hanno un'economia di mercato, il trattamento individuale delle imprese deve rigorosamente rimanere un'eccezione, da applicare unicamente qualora i produttori interessati abbiano dimostrato di poter fissare liberamente i prezzi all'esportazione senza l'intervento delle autorità dello Stato. Non è infatti opportuno determinare margini di dumping indivi-

duali in quanto lo Stato, attraverso le forme di controllo che esercita, potrebbe modificare la struttura della produzione e degli scambi per trarre vantaggio dal margine più basso, pregiudicando in tal modo l'efficacia delle misure. Il semplice fatto che una società sia costituita in forma di joint venture oppure che abbia un azionariato di maggioranza di investitori stranieri non è sufficiente per giustificare determinazioni individuali per le società operanti nella Repubblica Popolare Cinese. In base alle informazioni presentate da tutte le società interessate, tranne una, è stato accertato che le autorità statali cinesi avevano partecipazioni di maggioranza oppure che non era stata dimostrata la mancanza di qualsiasi forma di controllo dello Stato sulle decisioni commerciali delle società stesse.

- (14) È stato invece accertato, in base allo statuto sociale e alla documentazione pertinente sull'istituzione e sul funzionamento dell'impresa, che una società, controllata interamente da un investitore straniero, oltre ad avere l'obiettivo di realizzare profitti con la facoltà di trasferire i profitti stessi al di fuori della Repubblica Popolare Cinese, era interamente indipendente per quanto riguarda la gestione commerciale e la definizione dei prezzi all'esportazione.

D. DUMPING

i) Valore normale

Per tutti i paesi esportatori interessati sono stati stabiliti, a titolo provvisorio, i valori normali relativi a tutti i tipi dei prodotti in questione esportati nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta.

a) Giappone

- (15) Soltanto un produttore giapponese ha presentato informazioni relative ai prezzi di vendita sul mercato interno e ai costi di produzione. Durante l'inchiesta in loco è stato possibile verificare i costi di produzione comunicati dal produttore, ma i dati forniti alla Commissione sulle vendite sul mercato interno erano incompleti e quindi non è stato possibile verificare adeguatamente i prezzi di vendita corrispondenti.
- (16) Il valore normale relativo al produttore giapponese suddetto è stato quindi stabilito in base agli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito si è ritenuto che gli elementi più attendibili fossero il costo di produzione della società interessata più un equo margine di profitto. A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento suddetto, le spese generali, amministrative e di vendita da

aggiungere ai costi di produzione sono state calcolate in riferimento alle vendite effettuate sul mercato interno dal produttore stesso nel medesimo settore commerciale, dato che non sono state accertate vendite remunerative del prodotto simile sul mercato interno per quanto riguarda questo produttore, né per gli altri produttori giapponesi. In mancanza di informazioni relative alle vendite effettuate sul mercato interno dal produttore interessato o da altri produttori giapponesi nello stesso settore commerciale, la Commissione ha provvisoriamente determinato il margine di profitto in base al margine del 15% indicato dai ricorrenti riguardo alle vendite del prodotto simile in Giappone, che è stato considerato equo per questo tipo di prodotto sul mercato giapponese.

- (17) In mancanza di qualsiasi informazione da parte degli altri produttori giapponesi interessati, i valori normali così stabiliti sono stati considerati gli elementi più adeguati ai fini della determinazione del valore normale relativo a tali produttori, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b).

b) Taiwan

- (18) Per uno dei due produttori di Taiwan che hanno risposto al questionario della Commissione, il valore normale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, è stato determinato in base al prezzo effettivamente pagato nel corso di normali operazioni commerciali per le vendite del prodotto simile sul mercato interno. Queste vendite sono state effettuate in quantitativi sufficienti per un equo confronto.
- (19) Per quanto riguarda l'altro produttore di Taiwan è stato accertato che il volume delle vendite del prodotto simile sul mercato interno era inferiore al 5% delle esportazioni nella Comunità del prodotto in questione. Secondo la prassi normalmente seguita e confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è stato considerato che le vendite di questo produttore sul mercato interno fossero state effettuate in quantitativi insufficienti per un equo confronto. È stato quindi necessario costruire il valore normale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88, in base ai costi di produzione del produttore in questione e, in mancanza di dati attendibili sulle spese e sui profitti del produttore sul mercato interno a causa dell'insufficiente volume delle vendite, ad un importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto, che è stato calcolato in riferimento alle spese sostenute e ai profitti realizzati dall'altro produttore di Taiwan sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno.

c) *Repubblica Popolare Cinese*

- (20) Poiché la Repubblica Popolare Cinese non è un paese ad economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base ai dati ottenuti in un'economia di mercato. A questo proposito il ricorrente aveva proposto che il valore normale fosse determinato in base ai prezzi di vendita del prodotto simile sul mercato interno di Taiwan, che poteva essere scelto come paese analogo ad economia di mercato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (21) Un produttore cinese ha sostenuto che il valore normale doveva invece essere determinato in base ai prezzi ai quali il prodotto simile fabbricato dal produttore stesso era stato venduto per l'esportazione negli Stati Uniti, che costituivano il principale sbocco della sua produzione. A titolo alternativo il produttore ha proposto che, poiché quasi tutti i componenti utilizzati per la fabbricazione del prodotto in questione erano forniti da società collegate in paesi ad economia di mercato, ovvero gli Stati Uniti e Hong Kong, il valore normale fosse costruito in base ai costi sostenuti per questi componenti e che i costi restanti fossero stabiliti in base ai dati relativi al paese analogo ad economia di mercato.
- (22) A questo proposito né i prezzi applicati per l'esportazione in paesi terzi né i costi sostenuti dal produttore interessato sono conformi ai criteri relativi alla determinazione del valore normale che sono definiti nell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Le argomentazioni del produttore suddetto non possono quindi essere accettate.
- (23) Per quanto riguarda la scelta del paese ad economia di mercato, Taiwan è un paese analogo del tutto adeguato, in considerazione della presenza di numerosi produttori in concorrenza per le vendite del prodotto in questione. Il paese, inoltre, come la Repubblica Popolare Cinese, dipende dalle importazioni di determinati componenti utilizzati nel processo di produzione. Il volume della produzione delle due società di Taiwan sottoposte all'inchiesta era inoltre sufficientemente rappresentativo rispetto al volume delle esportazioni nella Comunità dalla Repubblica Popolare Cinese. La Commissione ha pertanto stabilito il valore normale relativo alla Repubblica Popolare Cinese in base alla media ponderata del valore normale determinato per i due produttori di Taiwan sottoposti all'inchiesta.

ii) **Prezzo all'esportazione**a) *Aspetti generali*

- (24) Per un produttore di Taiwan e per tutti i produttori interessati della Repubblica Popolare Cinese sono

state prese in considerazione praticamente tutte le esportazioni nella Comunità realizzate nel periodo dell'inchiesta. Per l'altro produttore di Taiwan, ai fini del calcolo del prezzo all'esportazione non sono state prese in considerazione le esportazioni nella Comunità di scarti della produzione di microdischi che sono state effettuate nel periodo dell'inchiesta. Con l'accordo dei produttori giapponesi interessati, le transazioni all'esportazione prese in esame nel periodo dell'inchiesta comprendevano oltre il 75 % delle esportazioni complessive nella Comunità nello stesso periodo.

b) *Giappone*

- (25) Dato che quasi tutte le vendite dei produttori giapponesi interessati sono state fatte ad importatori collegati nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88 i prezzi all'esportazione corrispondenti sono stati costruiti in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità. Per costruire i prezzi all'esportazione si è tenuto conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonché di un margine di profitto del 5 %, che è stato provvisoriamente considerato equo alla luce dei profitti realizzati dagli importatori indipendenti nel settore dell'elettronica.
- (26) Un produttore giapponese ha rifiutato di comunicare i dati relativi ai costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita riguardo al suo centro di distribuzione nella Comunità. Questi costi sono stati pertanto stabiliti in funzione degli elementi disponibili, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. È stato considerato che gli elementi più adeguati per determinare i costi in questione fossero forniti dai costi sostenuti da un altro produttore giapponese, che ha una struttura di distribuzione analoga nella Comunità.

Lo stesso produttore giapponese ha rifiutato di comunicare informazioni riguardo ai prezzi applicati dal suo importatore collegato nella Comunità a due grandi clienti indipendenti, sostenendo che le vendite ad altri clienti, già comunicate, rappresentavano oltre l'80 % di tutte le sue esportazioni nella Comunità. Tuttavia, dato che ciascuno dei due clienti rappresentava il 5 % circa di tutte le vendite del produttore interessato nella Comunità, si è considerato che i prezzi applicati a questi clienti non fossero necessariamente conformi alla media dei prezzi pagati da altri acquirenti nella Comunità. In tali circostanze e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), la Commissione ha considerato

che i prezzi di vendita a questi clienti fossero pari ai prezzi più bassi accertati per le vendite del produttore interessato nella Comunità e ha costruito i prezzi all'esportazione corrispondenti con il metodo esposto nel punto 23. Se fosse stata seguita una procedura diversa si sarebbe premiata la mancata collaborazione.

Il produttore giapponese interessato era inoltre l'unico che avesse effettuato vendite all'esportazione direttamente a un acquirente indipendente nella Comunità. Per queste vendite i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

c) *Taiwan*

- (27) I prezzi all'esportazione relativi ai due produttori di Taiwan, ai fini delle risultanze provvisorie, sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

d) *Repubblica Popolare Cinese*

- (28) Tutti i produttori cinesi, tranne uno, hanno realizzato tutte le vendite nella Comunità attraverso Hong Kong. In tali circostanze, quando le vendite sono state fatte direttamente nella Comunità oppure attraverso Hong Kong dal produttore stesso, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

Quando le vendite sono state fatte attraverso società collegate di Hong Kong ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi all'esportazione nella Comunità applicati dalla società di Hong Kong.

Quando le vendite sono state effettuate ad importatori collegati nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in funzione dei prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Per costruire i prezzi all'esportazione si è tenuto conto di tutti i costi sostenuti dagli importatori collegati tra l'importazione e la rivendita. È stato inoltre preso in considerazione un margine di profitto del 5 %, che è provvisoriamente considerato equo alla luce dei profitti realizzati dagli importatori indipendenti nel settore elettronico.

iii) **Confronto**

- (29) Il valore normale relativo a ciascun tipo di prodotto è stato confrontato con il prezzo all'esportazione del prodotto corrispondente, prendendo in esame le singole transazioni, allo stesso stadio commerciale e a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, sono stati effettuati adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 per quanto riguarda le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono state prese in considerazione le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche e alle spese di vendita per le quali sono stati presentati elementi di prova sufficienti.
- (30) Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, per uno dei due produttori di Taiwan il valore normale è stato adeguato in considerazione del livello inferiore di certificazione (ovvero dei controlli relativi alle prestazioni dei dischetti tali da incidere sul valore di mercato) di alcuni prodotti esportati nella Comunità rispetto ai prodotti simili venduti sul mercato interno.
- (31) Un produttore cinese ha chiesto che il valore normale fosse adeguato per tener conto del fatto che le sue esportazioni nella Comunità nel periodo dell'inchiesta consistevano unicamente di microdischi da 3,5 pollici non sottoposti a certificazione. La Commissione ha ritenuto che la richiesta fosse giustificata e ha applicato un congruo adeguamento.
- (32) Riguardo alle detrazioni relative alle spese di vendita, il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati debitamente adeguati in considerazione di diversi costi quali trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, modi di pagamento, retribuzioni dei venditori e commissioni.
- (33) Un produttore di Taiwan e un produttore giapponese hanno chiesto adeguamenti al valore normale riguardo ai costi di assistenza tecnica sostenuti per le vendite del prodotto simile sul mercato interno. Tuttavia, dato che i produttori in questione non hanno presentato sufficienti elementi di prova sul tipo e sull'importo delle spese in questione, la richiesta è stata respinta.
- #### iv) **Margini di dumping**
- (34) Il confronto ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping, con margini pari all'importo di cui il valore normale determinato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

- (35) Per i motivi esposti nel punto 13, per tutti i produttori cinesi interessati è stato stabilito un margine di dumping generale, fatta eccezione per l'unica società interamente controllata da un investitore straniero di cui al punto 14.
- (36) La media ponderata dei margini di dumping per i singoli produttori, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è la seguente :

Giappone

— Memorex :	41,3 %
— TDK :	41,6 %
— Hitachi-Maxell :	37,3 %
— Sony :	60,1 %

Taiwan

— Megamedia :	33,5 %
— CIS Technology :	20,4 %

Repubblica Popolare Cinese

— Margine di dumping generale :	41,5 %
— Hanny Zhuhai :	35,6 %

- (37) Per i produttori del Giappone e di Taiwan che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestati altrimenti, il margine di dumping è stato determinato in base agli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito è stato considerato che, data la percentuale delle importazioni totali nella Comunità attribuibile alle società dei paesi interessati che avevano collaborato all'inchiesta, le risultanze riguardo a queste società costituissero la base più adeguata per la determinazione del margine di dumping.

La Commissione ha ritenuto che si sarebbe premiata la mancata collaborazione e che si sarebbe favorita l'elusione delle misure antidumping se ai produttori in questione fosse stato attribuito un margine di dumping inferiore al margine massimo accertato per i produttori del paese esportatore corrispondente che avevano collaborato.

Nei confronti dei produttori in questione è stato pertanto considerato opportuno utilizzare il margine di dumping più elevato accertato nei rispettivi paesi.

- (38) Un esportatore giapponese che ha risposto al questionario della Commissione ha sostenuto di non aver prodotto né venduto i microdischi in

questione sul mercato interno. La Commissione ha accertato che questo esportatore ha acquistato i prodotti da produttori giapponesi e che pertanto le sue esportazioni costituivano vendite all'esportazione di detti produttori, da inserire nel calcolo dei rispettivi margini di dumping. Non è stato tuttavia possibile calcolare i margini di dumping individuali, dato che i produttori non si sono rivolti alla Commissione per chiedere il questionario da compilare.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (39) Per stabilire se i ricorrenti costituissero la maggior parte della produzione comunitaria del prodotto simile, la Commissione ha chiesto la collaborazione dei produttori non ricorrenti notoriamente interessati e ha tenuto conto delle informazioni presentate dalle società che hanno accettato di collaborare.

La Commissione ha dovuto tener conto anche del fatto che alcuni produttori comunitari sono collegati a società dei paesi esportatori e che altri, pur essendo indipendenti, hanno importato i prodotti oggetto di dumping. La Commissione ha dovuto pertanto stabilire se questi produttori dovessero essere esclusi dalla definizione di industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2423/88.

- (40) A questo proposito, secondo la prassi costantemente seguita dalle istituzioni comunitarie, l'esclusione di tali produttori comunitari deve essere decisa in base ai singoli casi, per motivi sufficienti ed equi, prendendo in considerazione tutti gli aspetti giuridici ed economici pertinenti. In diverse occasioni le istituzioni comunitarie hanno concluso che l'esclusione è giustificata qualora i produttori comunitari abbiano partecipato alle pratiche di dumping oppure non ne abbiano subito gli effetti oppure ne abbiano tratto vantaggio indebitamente.

- (41) Nella fattispecie, dall'inchiesta è emerso che alcuni produttori comunitari collegati ai produttori giapponesi vendono tanto la loro produzione di microdischi quanto i microdischi oggetto di dumping forniti dalla società di controllo giapponese attraverso gli stessi canali di distribuzione nella Comunità.

I prezzi dei microdischi prodotti nella Comunità seguono inoltre quelli dei prodotti importati dal Giappone, dato che i prezzi applicati sul mercato comunitario per tutti i microdischi, indipendentemente dal fatto che siano prodotti in Giappone o nella Comunità, sono decisi dalla società di controllo giapponese.

- (42) In tali circostanze, ai fini delle risultanze provvisorie, la Commissione conclude che questi produttori hanno partecipato alle pratiche di dumping delle società di controllo giapponesi e che, attraverso il sistema dei prezzi di trasferimento, non hanno subito le conseguenze di tali pratiche, ma ne hanno anzi tratto vantaggio.

Se questi produttori fossero inseriti nella definizione di industria comunitaria, inoltre, i prezzi di trasferimento ai quali essi hanno importato i microdischi in questione e i relativi componenti prodotti dalle società giapponesi collegate altererebbero la valutazione economica dell'industria comunitaria.

È stato quindi concluso che i produttori in questione devono essere esclusi dalla definizione di « industria comunitaria », ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

- (43) Alcuni produttori ricorrenti hanno importato i microdischi in questione prodotti dalle società per le quali è stata accertata l'esistenza di dumping. La Commissione ritiene che questi produttori e importatori non abbiano partecipato alle pratiche di dumping, dato che gli importatori indipendenti non sono coinvolti in tali pratiche. Inoltre il livello delle importazioni effettuate da questi produttori nel periodo dell'inchiesta, valutato individualmente, non supera, tranne in un caso, il 7 % delle vendite complessive rispettivamente realizzate nella Comunità nello stesso periodo. Una percentuale di importazioni talmente bassa non può quindi aver protetto i produttori interessati dalle conseguenze del dumping, né rappresenta un vantaggio sostanziale. I limitati vantaggi che questi produttori possono aver tratto dalle importazioni sono infatti ampiamente compensati dagli svantaggi del dumping.

- (44) Nel periodo dell'inchiesta un produttore comunitario ricorrente ha importato microdischi da 3,5 pollici originari dei paesi interessati in quantitativi che possono essere considerati sostanziali, in quanto rappresentano quasi un terzo delle vendite complessive del produttore nella Comunità. È stato accertato che la società comunitaria in questione era già da tempo efficacemente impegnata nella produzione di dischi da 5,25 pollici e che disponeva di una vasta clientela. Le importazioni erano state motivate dal desiderio di mantenere la clientela tradizionale per quanto riguarda il nuovo formato da 3,5 pollici, la cui produzione era insufficiente. A causa della minaccia derivante dai bassi prezzi delle importazioni del nuovo formato, a causa delle pratiche di dumping, il produttore ha

ragionevolmente deciso di completare il proprio programma di vendite, per un periodo transitorio e nella misura necessaria, con i prodotti importati. Queste importazioni devono pertanto essere considerate necessarie per difendere la posizione concorrenziale e per salvaguardare la quota di mercato del produttore comunitario riguardo ai microdischi di nuovo formato. Non si può quindi considerare un'azione di autodifesa come un mezzo per beneficiare indebitamente delle pratiche di dumping.

- (45) Un esportatore giapponese ha affermato che due produttori comunitari ricorrenti dovrebbero essere esclusi dalla definizione di « industria comunitaria », poiché, dato che il capitale azionario di queste società era interamente o in parte di proprietà dello Stato, esse non erano esposte alle normali forze operanti in un'economia di mercato. A questo proposito la Commissione osserva che la partecipazione dello Stato al capitale azionario non è pertinente ai fini della definizione di industria comunitaria.

- (46) Alla luce di quanto precede, è stato concluso a titolo provvisorio che non esistono motivi sufficienti per escludere alcun produttore comunitario ricorrente dalla definizione di « industria comunitaria ».

- (47) In base alle considerazioni suesposte, la percentuale della produzione comunitaria complessiva dei dischi magnetici in questione attribuibile ai produttori ricorrenti nel periodo dell'inchiesta era pari a circa il 77 %.

F. PREGIUDIZIO

i) Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (48) Per valutare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria, la Commissione ha considerato gli effetti di tutte le importazioni oggetto di dumping dai paesi soggetti all'inchiesta. Per esaminare l'opportunità del cumulo di tali importazioni, la Commissione ha considerato la comparabilità dei prodotti importati dai paesi interessati in funzione dei seguenti criteri: analogia delle caratteristiche fisiche, intercambiabilità di applicazioni finali, entità dei quantitativi importati, concorrenza sul mercato della Comunità tra i prodotti importati e tra questi ultimi e i prodotti simili dell'industria comunitaria, analogia dei canali di distribuzione e politica dei prezzi dei produttori di ciascun paese sul mercato comunitario.

(49) Alcuni produttori giapponesi interessati hanno chiesto che, ai fini della valutazione del pregiudizio, le importazioni di microdischi da 3,5 pollici dal Giappone non fossero considerate cumulativamente con le importazioni da Taiwan e dalla Repubblica Popolare Cinese, in quanto, a suo parere, gli effetti delle importazioni giapponesi sul mercato comunitario erano completamente diversi in termini di qualità del prodotto, volume delle importazioni, prezzi e strategia di marketing. I produttori giapponesi suddetti hanno affermato che le loro esportazioni nella Comunità consistono quasi esclusivamente di microdischi da 3,5 pollici destinati al segmento di mercato dei prodotti di marca, di qualità superiore e di prezzo elevato e che pertanto non sono in concorrenza con le importazioni di microdischi di qualità inferiore da Taiwan e dalla Repubblica Popolare Cinese, che sono destinate essenzialmente ai segmenti dei prodotti a basso prezzo, nei quali opera l'industria comunitaria. È stato inoltre affermato che le importazioni dei prodotti in questione dal Giappone sono rapidamente diminuite, mentre le importazioni dagli altri paesi interessati sono aumentate in misura significativa.

(50) La Commissione ha accertato che nel periodo dell'inchiesta le importazioni dei prodotti in questione originari del Giappone non riguardavano esclusivamente il segmento dei prodotti di marca, ma comprendevano, in quantitativi sostanziali, i diversi tipi di microdischi da 3,5 pollici disponibili sul mercato comunitario, compresi quelli senza marca, con le due principali capacità di memoria.

Il volume delle importazioni oggetto di dumping dal Giappone è passato da 64,5 milioni di unità nel 1988 a 116,6 milioni di unità nel 1990 e ha raggiunto il livello massimo di 131,5 milioni di unità nel 1989. Nel periodo dell'inchiesta le importazioni sono ancora diminuite sino a 103,6 milioni di unità. La tendenza alla diminuzione è dovuta al fatto che i produttori giapponesi interessati hanno iniziato a produrre nella Comunità e in altri paesi terzi. Il volume delle importazioni oggetto di dumping dal Giappone, nonostante la flessione, è rimasto sostanziale ed è quasi due volte superiore al volume delle importazioni oggetto di dumping dagli altri due paesi considerate complessivamente. Le argomentazioni dei produttori giapponesi devono quindi essere respinte.

(51) In seguito all'esame dei fatti è stato accertato che i microdischi da 3,5 pollici importati da ciascun paese interessato, confrontati tipo per tipo, sono simili sotto tutti gli aspetti e intercambiabili. È stato inoltre stabilito che questi prodotti sono stati commercializzati nella Comunità in un periodo comparabile e con politiche commerciali analoghe. I prodotti in questione sono in concorrenza tra loro

e con i prodotti simili dell'industria comunitaria. È stato inoltre accertato che non esisteva una netta distinzione tra la politica dei prezzi attuata nella Comunità dai produttori dei singoli paesi interessati. Il volume delle importazioni oggetto di dumping da ciascun paese non poteva infine essere considerato trascurabile.

(52) In tali circostanze e secondo la prassi normalmente seguita dalle istituzioni comunitarie, si ritiene che esistano elementi sufficienti per considerare cumulativamente le importazioni dai paesi interessati.

ii) Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(53) Dato che il codice della nomenclatura combinata nel quale sono classificati i microdischi da 3,5 pollici comprende anche altri dischi magnetici e i relativi componenti non registrati, non erano disponibili cifre precise sulle importazioni complessive e sul consumo totale del prodotto in questione. Le informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta confermano tuttavia le stime fatte dal ricorrente riguardo alla percentuale di microdischi da 3,5 pollici rispetto alle importazioni complessive dai paesi interessati che sono state classificate nel codice NC suddetto. Tali stime, inoltre, non sono state contestate dalle altre parti interessate. In base agli elementi contenuti nella denuncia e ai nuovi dati ottenuti nel corso dell'inchiesta la Commissione ha potuto adeguatamente valutare il consumo comunitario dei prodotti in questione.

Dalla valutazione risulta che le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario dei paesi esportatori sottoposti all'inchiesta, per le quali sono state accertate pratiche di dumping, ammontavano a 74 milioni di unità nel 1988, a 142 milioni di unità nel 1989 e a 156 milioni di unità nel 1990 e nel periodo dell'inchiesta. Rispetto al 1988 è stato quindi registrato un incremento superiore al 110 %.

(54) Se queste importazioni sono valutate rispetto al consumo comunitario apparente, risulta che la quota di mercato combinata dei paesi esportatori interessati, pari al 37,2 % nel 1988, ha raggiunto il 43,3 % nel 1989 ed era del 33,8 % nel periodo dell'inchiesta. Il calo della quota di mercato è dovuto esclusivamente alla diminuzione delle importazioni di microdischi originari del Giappone, che dal 1989 in poi sono state progressivamente sostituite dalla produzione delle società giapponesi interessate in altri paesi terzi e nella Comunità.

iii) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

(55) I prezzi dei prodotti importati dai paesi interessati sono rapidamente diminuiti dal 1988 in poi. In

molti casi i prezzi sono diminuiti di oltre il 75 %, una percentuale nettamente superiore a quella che si poteva ragionevolmente prevedere per gli effetti delle economie di scala e della curva di apprendimento di questo settore.

Nel periodo dell'inchiesta questi prezzi erano nettamente inferiori ai prezzi applicati dall'industria comunitaria. Per i singoli produttori dei paesi esportatori soggetti all'inchiesta la sottoquotazione dei prezzi è stata stabilita confrontando i rispettivi prezzi di vendita al primo acquirente indipendente nella Comunità con la media ponderata dei prezzi dell'industria comunitaria. Il confronto è stato effettuato in linea di massima per i mercati del Regno Unito, della Germania, della Francia e dell'Italia, che complessivamente costituiscono la maggior parte del mercato comunitario del prodotto in questione e che hanno assorbito oltre il 75 % delle importazioni oggetto di dumping.

Il confronto è stato effettuato in base ai singoli tipi del prodotto importato che sono stati presi in considerazione ai fini della determinazione del dumping. Per salvaguardare la comparabilità dei prezzi, sono stati applicati adeguamenti riguardo alle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche tra i prodotti importati nella Comunità da Taiwan e dalla Repubblica Popolare Cinese e i prodotti fabbricati nella Comunità. A questo proposito sono stati applicati gli adeguamenti di cui ai punti 30 e 31. Si è anche tenuto debitamente conto del dazio doganale e del margine di profitto dell'importatore di cui ai punti 25 e 28.

Dal confronto sono risultati margini di sottoquotazione per quasi tutti i produttori soggetti all'inchiesta. La media ponderata dei margini di sottoquotazione era compresa tra lo 0,5 % e il 16,6 % per il Giappone, tra il 13,6 % e il 20,4 % per Taiwan e tra il 22,02 % e il 34,4 % per la Repubblica Popolare Cinese.

iv) Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione e utilizzazione degli impianti

- (56) In termini quantitativi la produzione dell'industria comunitaria per quanto riguarda i microdischi in questione è passata da 37 milioni di unità nel 1989, il primo anno in cui tutti i produttori ricorrenti erano effettivamente in attività, a 55 milioni di unità nel 1990 e a 59 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. L'aumento assoluto della produzione

deve tuttavia essere valutato alla luce della recente costituzione dell'industria comunitaria e dell'espansione della domanda nella Comunità. Il mercato comunitario è infatti complessivamente passato da 170 milioni di unità nel 1988 a 294 milioni di unità nel 1989, a 398 milioni di unità nel 1990 e a 425 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. Il volume di produzione dell'industria comunitaria è quindi inferiore al livello che si sarebbe potuto raggiungere e che, secondo la Commissione, sarebbe stato raggiunto in assenza delle importazioni in questione. L'industria comunitaria ha quindi subito le conseguenze del mancato aumento della produzione.

- (57) Il mancato aumento della produzione risulta anche rispetto ai coefficienti di utilizzazione degli impianti che, nel periodo dell'inchiesta, erano ancora mediamente a livelli di appena il 63 % e addirittura inferiori al 50 % per alcuni dei produttori comunitari ricorrenti. Tali coefficienti sono nettamente inferiori ai livelli che l'industria comunitaria avrebbe dovuto raggiungere per poter beneficiare pienamente delle economie di scala.

b) Vendite, scorte e quote di mercato

- (58) Il volume delle vendite dei prodotti in questione nella Comunità da parte dell'industria comunitaria era conforme al volume di produzione e quindi ugualmente insufficiente. I livelli delle scorte di fine d'anno non mettevano quindi in evidenza una tendenza effettiva. Dall'andamento delle vendite, confrontato con il consumo comunitario apparente, risulta che la quota di mercato è rimasta invariata intorno al 12 % dal 1989 in poi, nonostante l'industria comunitaria si trovasse in una fase di avviamento, nella quale la quota di mercato avrebbe dovuto aumentare molto più rapidamente.

c) Prezzi

- (59) I produttori comunitari ricorrenti hanno ridotto i loro prezzi a livelli che, in linea di massima, erano insufficienti per ottenere un profitto adeguato e, in alcuni casi, erano inferiori ai costi di produzione. È stato accertato che l'industria comunitaria, nel tentativo di raggiungere adeguati coefficienti di utilizzazione degli impianti e di aumentare le quote di mercato, ha ridotto i propri prezzi di oltre il 30 % dal 1989 in poi. Il calo dei prezzi, che si è accentuato nella seconda metà del periodo dell'inchiesta, ha inoltre superato la riduzione del costo di produzione ottenuta da tutti i produttori comunitari ricorrenti.

d) *Redditività*

- (60) A causa dell'andamento dei prezzi e dei costi di produzione e dell'insufficiente utilizzazione degli impianti, dal 1989 in poi quasi tutti i produttori comunitari interessati hanno subito perdite. In alcuni casi, inoltre, gli utili sulle vendite erano insufficienti per recuperare gli elevati investimenti già realizzati e per finanziare quelli necessari per sopravvivere in un settore tecnologicamente avanzato e in rapida evoluzione. Dal 1989 in poi le perdite sul giro d'affari nella Comunità subite dall'industria comunitaria erano, in media, superiori al 3 % su base annua.

e) *Investimenti*

- (61) I produttori comunitari interessati che, in alcuni casi, avevano già efficacemente prodotto le generazioni di dischetti precedenti ai microdischi da 3,5 pollici, nel periodo 1987-89 hanno finanziato investimenti sostanziali per espandere la produzione del prodotto in questione.

Dopo il 1989 praticamente tutti i produttori comunitari ricorrenti hanno dovuto ridurre sensibilmente i loro investimenti in attesa del ripristino di una situazione di concorrenza leale sul mercato comunitario.

v) *Conclusioni sul pregiudizio*

- (62) Per valutare la situazione dell'industria comunitaria, è stato tenuto conto del fatto che essa si trova in una prima fase di sviluppo e che pertanto è condizionata dalla costante espansione delle vendite e da ulteriori investimenti di capitali. Gli investimenti sono comunque necessari in questo settore in rapida evoluzione, nel quale, nel prossimo futuro, saranno probabilmente immessi sul mercato microdischi con crescenti capacità di memoria. Per poter effettuare gli investimenti richiesti l'industria comunitaria deve raggiungere livelli di produzione, di vendite e di prezzi tali da fornire un grado di redditività adeguato.

Anche se gli indicatori economici quali la produzione e le vendite sono aumentati, come avviene normalmente per le nuove imprese in un mercato in espansione, l'aumento non era sufficiente affinché, l'industria comunitaria potesse raggiungere coefficienti di utilizzazione degli impianti e quote di mercato adeguati e beneficiare delle economie di scala. Inoltre, a causa della grave erosione dei prezzi e del conseguente deterioramento della situazione finanziaria, i produttori comunitari non hanno potuto realizzare gli investimenti richiesti in tale settore. La riduzione degli investimenti ha coinciso

con una fase cruciale dello sviluppo dell'industria comunitaria, che stava consolidando la propria posizione. Questa situazione ha quindi ostacolato l'espansione e pregiudicato la vitalità dell'industria comunitaria.

In tali circostanze è stato concluso che l'industria comunitaria subisce un pregiudizio sostanziale, che è messo in particolare evidenza dal confronto tra l'attuale situazione, caratterizzata da un volume insufficiente di vendite e da prezzi eccessivamente bassi, con il conseguente calo della redditività e la situazione che si sarebbe verificata in mancanza di pratiche di dumping, in cui sarebbero stati ottenuti risultati soddisfacenti in termini di utilizzazione degli impianti, quote di mercato e tassi di profitto.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (63) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria fosse stato provocato dalle importazioni oggetto di dumping e ha valutato l'incidenza, anche parziale, di altri fattori.

i) *Conseguenze causa delle importazioni oggetto di dumping*

- (64) Nell'esame dei fatti la Commissione ha accertato che l'aumento quantitativo e l'elevata quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai tre paesi interessati coincidevano con la difficile situazione finanziaria dell'industria comunitaria. A causa delle pratiche di dumping i prodotti importati erano venduti sul mercato comunitario a prezzi molto bassi. La trasparenza e l'elasticità del mercato rispetto ai prezzi derivano dal fatto che la concorrenza si esercita in gran parte nei confronti di clienti molto competenti ed estremamente sensibili alle variazioni dei prezzi. L'industria comunitaria è stata quindi costretta a ridurre i prezzi nel tentativo di ottenere un tasso sufficiente di utilizzazione degli impianti e un'adeguata quota di mercato. Il livello eccessivamente basso dei prezzi ha provocato a sua volta un deterioramento della redditività, che si è manifestato particolarmente con le perdite finanziarie subite a partire dal 1989.

ii) *Incidenza di altri fattori*

- (65) La Commissione ha esaminato se altri fattori, oltre alle importazioni oggetto di dumping, avessero provocato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria oppure vi avessero contribuito. La Commissione ha esaminato in particolare l'andamento e l'incidenza delle importazioni dai paesi terzi non soggetti al presente procedimento e l'evoluzione del consumo apparente sul mercato comunitario.

- (66) Le importazioni dai paesi terzi non compresi nel procedimento dal 1988 in poi sono aumentate in misura minore rispetto al consumo comunitario e pertanto la corrispondente quota di mercato, secondo le stime, è passata dal 44,7 % nel 1988 al 37,9 % nel periodo dell'inchiesta. Quasi il 90 % di queste importazioni era originario degli Stati Uniti, di Hong Kong e della Repubblica di Corea.

La Commissione ha ricevuto un'altra denuncia presentata dalla Diskma e relativa alle pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione originario di Hong Kong e della Repubblica di Corea e ha iniziato un'inchiesta⁽¹⁾.

Per quanto riguarda le importazioni dagli Stati Uniti, è stato accertato che la corrispondente quota di mercato dal 1989 in poi è rimasta relativamente stabile. In base alle informazioni di cui disponeva la Commissione nel corso dell'inchiesta non è stato possibile trarre alcuna conclusione sul livello dei prezzi di queste importazioni.

Alcuni produttori interessati del Giappone e della Repubblica Popolare Cinese hanno sostenuto che il fatto di non inserire nel procedimento le importazioni dagli Stati Uniti e da Hong Kong provoca una distorsione della valutazione del pregiudizio.

Tuttavia, anche ammettendo che le importazioni da altri paesi terzi, oltre a quelli soggetti al presente procedimento, abbiano provocato pregiudizio all'industria comunitaria, rimane inalterato il fatto che il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping in questione, considerato isolatamente, è sostanziale.

- (67) Riguardo alle variazioni del consumo, la Commissione ha accertato che nel periodo dell'inchiesta il consumo apparente del prodotto in questione nella Comunità era aumentato del 150 % rispetto al 1988. Il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può quindi essere attribuito ad una contrazione della domanda del prodotto in questione nella Comunità.
- (68) La Commissione, ai fini della valutazione del pregiudizio, ha esaminato l'incidenza della produzione dei microdischi in questione da parte delle società affiliate dei produttori giapponesi con sede nella Comunità. A questo proposito è stato accer-

tato che la quota di mercato di questi prodotti tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta è aumentata soltanto dal 9,5 % al 10,7 %. In realtà questa produzione potrebbe aver avuto un'incidenza negativa sulla situazione dell'industria comunitaria, in quanto i prezzi dei prodotti fabbricati dalle società affiliate nella Comunità erano simili ai prezzi dei prodotti importati da esse rivenduti. Gli eventuali effetti negativi sono stati comunque limitati e non possono aver provocato il pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria.

- (69) Alcuni produttori dei tre paesi interessati hanno affermato che l'industria comunitaria, per diversi motivi, era in gran parte responsabile del presunto pregiudizio da essa subito e che pertanto il pregiudizio non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping.
- (70) È stato affermato in primo luogo che le importazioni del prodotto in questione effettuate dai produttori comunitari ricorrenti hanno provocato pregiudizio ai produttori stessi e agli altri produttori ricorrenti.

Come risulta dal punto 43, soltanto un produttore comunitario ricorrente ha importato quantitativi rilevanti di microdischi da 3,5 pollici originari dei paesi interessati. Il produttore ha deciso di ricorrere alle importazioni per difendere la sua posizione concorrenziale nella Comunità e per salvaguardare la propria quota di mercato e quindi non è responsabile del pregiudizio. È stato inoltre accertato che i prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti erano uguali a quelli dei prodotti simili della società stessa e conformi ai prezzi applicati dagli altri produttori comunitari ricorrenti.

- (71) In secondo luogo è stato affermato che l'industria comunitaria ricorrente aveva valutato erroneamente la crescita del mercato e aveva investito in capacità di produzione in una fase troppo avanzata del ciclo di vita del prodotto. La capacità, quando è diventata operativa, si sarebbe rivelata eccessiva rispetto all'effettivo andamento del mercato e alla posizione già consolidata degli altri fornitori sul mercato comunitario.

A questo proposito occorre rilevare che l'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta ha aumentato la capacità di produzione del 23 % rispetto al 1989, il primo anno nel quale tutti i produttori comunitari erano operativi. Nello stesso periodo il consumo apparente del prodotto in questione nella Comunità è aumentato del 44 %. Non sembra

⁽¹⁾ GU n. C 239 del 18. 9. 1992, pag. 4.

quindi che l'industria comunitaria abbia valutato erroneamente l'espansione del mercato. La presenza di fornitori del prodotto in questione già affermati sul mercato comunitario non dovrebbe inoltre impedire alle nuove imprese efficienti di partecipare al mercato comunitario in condizioni di concorrenza leale, come è accaduto per i precedenti formati di dischetti.

(72) Secondo una terza argomentazione, la mancanza di un adeguato sostegno di marketing per la commercializzazione del prodotto in questione avrebbe costretto l'industria comunitaria a concentrare le vendite nel settore dei prodotti senza marca e a basso prezzo. Questa concentrazione sarebbe quindi la causa della precaria situazione finanziaria dei produttori comunitari. È stato tuttavia accertato che le vendite del prodotto in questione da parte dell'industria comunitaria sono equamente ripartite tra i segmenti dei prodotti di marca e senza marca del mercato comunitario e quindi la presunta concentrazione nel settore inferiore non è stata confermata. Inoltre la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping in questione e il conseguente calo della redditività hanno costretto l'industria comunitaria a ridurre gli investimenti in beni capitali, nonché a limitare le spese di marketing.

(73) I produttori giapponesi hanno infine messo in dubbio l'esperienza tecnologica e la vitalità dell'industria comunitaria, sostenendo che quest'ultima è ancora nettamente in ritardo rispetto ai produttori giapponesi affermati per quanto riguarda il perfezionamento tecnologico del processo produttivo e la qualità dei prodotti. Riguardo a tali asserzioni, l'inchiesta ha messo in evidenza che l'industria comunitaria è competitiva in termini di tecnologia, processi e prezzi, a condizione che la concorrenza sia leale e non sia distorta da pratiche di dumping. È stato inoltre accertato che, nel periodo dell'inchiesta, il costo di produzione dei minidischi in questione sostenuto dai produttori comunitari ricorrenti aventi il tasso di utilizzazione degli impianti più elevato era inferiore a quello verificato in Giappone.

(74) In tali circostanze, ai fini delle risultanze provvisorie e nonostante la probabile esistenza di altre cause di pregiudizio, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping originarie del Giappone, di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese, a causa dei bassi prezzi, delle rilevanti quote di mercato e della conseguente mancanza di redditività dell'industria comunitaria, considerate

isolatamente, hanno provocato un pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(75) Per valutare l'interesse della Comunità, la Commissione deve tener conto di due elementi. In primo luogo, il fatto di eliminare le distorsioni della concorrenza derivanti da pratiche commerciali sleali e di ripristinare condizioni di concorrenza leale e aperta sul mercato comunitario corrisponde all'obiettivo delle misure antidumping ed è conforme all'interesse generale della Comunità, ai sensi dell'articolo 3, lettera f). In secondo luogo, date le particolari circostanze del presente procedimento, se non venissero prese misure provvisorie si aggraverebbe la situazione già precaria dell'industria comunitaria. Le difficoltà dell'industria comunitaria si manifestano essenzialmente con il calo della redditività e con la conseguente riduzione degli investimenti, che incidono negativamente sulle sue capacità di sviluppo. Se l'industria comunitaria fosse costretta a cessare la produzione, la Comunità sarebbe quasi interamente dipendente dai paesi terzi in un settore di crescente rilevanza sul piano tecnologico. La scomparsa della produzione comunitaria avrebbe inoltre gravi conseguenze per le imprese che fabbricano i componenti dei microdischi da 3,5 pollici.

(76) A questo proposito alcune parti interessate dal procedimento hanno presentato le seguenti argomentazioni:

i) l'aumento dei prezzi dei microdischi da 3,5 pollici importati in seguito all'adozione delle misure antidumping avrebbe conseguenze negative per le imprese che si occupano della duplicazione e per i consumatori nella Comunità;

ii) l'adozione di tali misure, che escluderebbe i fornitori dei paesi terzi interessati dal mercato comunitario, provocherebbe una diminuzione della gamma e della qualità dell'offerta, nonché uno squilibrio tra domanda e offerta, poiché i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare interamente la domanda prevista.

(77) Per quanto riguarda gli interessi delle imprese di duplicazione e dei consumatori del prodotto in questione nella Comunità, i vantaggi di cui fruiscono a breve termine devono essere considerati alla luce degli effetti a lungo termine del mancato ripristino di condizioni di concorrenza leale. Se non fossero prese misure adeguate, infatti, sarebbe gravemente minacciata la sopravvivenza dell'industria comunitaria, la cui scomparsa implicherebbe una riduzione dell'offerta e della concorrenza, a scapito del settore della duplicazione e dei consumatori.

- (78) La Commissione rileva inoltre che il ripristino di condizioni di concorrenza aperta e leale non dovrebbe impedire ai produttori dei paesi terzi di competere sul mercato comunitario e che pertanto la qualità e la gamma dell'offerta non dovrebbero essere ridotte.

La produzione comunitaria è attualmente insufficiente per soddisfare la domanda del prodotto in questione e le misure antidumping, il cui obiettivo è l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza dovute alle pratiche di dumping, non impediscono che il divario sia colmato con forniture da paesi terzi a prezzi equi. Quando il livello delle misure antidumping è uguale al margine di dumping, ma inferiore all'importo necessario per eliminare completamente il pregiudizio, è annullato unicamente l'elemento sleale del vantaggio di prezzo degli esportatori. In tale situazione, gli esportatori possono essere pienamente concorrenziali in base al loro effettivo vantaggio comparato. Negli altri casi, quando l'aumento del prezzo necessario per eliminare il pregiudizio è inferiore al margine di dumping, l'aumento del prezzo del prodotto importato è limitato a un livello corrispondente ad una situazione di concorrenza leale sul mercato comunitario, affinché l'industria comunitaria possa applicare prezzi economici. In nessun caso, quindi, vengono ridotte le possibilità di accesso degli esportatori al mercato comunitario.

- (79) Dopo aver preso in considerazione gli interessi generali e specifici delle parti interessate, la Commissione ha concluso a titolo provvisorio che, nella fattispecie, con l'adozione di misure antidumping sarà possibile ripristinare una situazione di concorrenza leale eliminando il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping, nonché offrire all'industria comunitaria l'opportunità di salvaguardare e di potenziare questa tecnologia di base, tutelando al tempo stesso l'industria comunitaria che fornisce i componenti.
- (80) La Commissione ritiene pertanto che, nell'interesse della Comunità, sia necessario adottare misure antidumping, in forma di dazi provvisori, per evitare che nel corso del procedimento le importazioni oggetto di dumping in questione provochino un ulteriore pregiudizio.

I. DAZIO

- (81) Ai fini della determinazione del livello del dazio provvisorio, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

- (82) Il pregiudizio si è manifestato essenzialmente in forma di sottoquotazione e di depressione dei prezzi, nonché con il calo dei coefficienti di utilizzazione degli impianti e delle quote di mercato, che hanno provocato la diminuzione della redditività oppure perdite finanziarie. Per eliminare questo tipo di pregiudizio è necessario che l'industria comunitaria possa aumentare i prezzi in modo da realizzare sufficienti profitti senza subire una flessione delle vendite. A tal fine devono aumentare in misura corrispondente i prezzi dei prodotti importati originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese.

Per calcolare gli aumenti di prezzo necessari, la Commissione ha considerato opportuno confrontare i prezzi effettivi dei prodotti importati con i prezzi di vendita basati sui costi di produzione dei produttori comunitari ricorrenti, ai quali è stato aggiunto un adeguato margine di profitto.

A tal fine la Commissione ha utilizzato i costi di produzione dei due produttori comunitari ricorrenti che avevano i volumi di produzione e i coefficienti di utilizzazione degli impianti più elevati, superiori ai valori medi dell'industria comunitaria. Riguardo al profitto è stato tenuto conto del fatto che l'industria comunitaria, trovandosi in una prima fase di sviluppo, non poteva ottenere margini di profitto pari a quelli realizzati dai produttori già affermati dei paesi terzi in questione. In tali circostanze è stato ritenuto che un margine di utile sulle vendite del 10 % fosse un margine minimo sufficiente per salvaguardare la sopravvivenza dell'industria comunitaria.

La media ponderata dei prezzi di vendita effettivi applicati nel periodo dell'inchiesta dall'industria comunitaria, per ciascun tipo di prodotto, è stata aumentata dell'importo necessario per realizzare il margine di profitto minimo richiesto. I prezzi così ottenuti sono stati confrontati con i prezzi dei prodotti importati oggetto di dumping che sono stati impiegati per stabilire la sottoquotazione, come risulta dal punto 55.

Le differenze tra questi due prezzi, espresse in media ponderata e in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, erano superiori ai margini di dumping accertati per tutti i produttori interessati di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese ed erano comprese tra il 5,2 % e il 40,9 % per i produttori giapponesi.

- (83) Quando i margini di dumping accertati nei confronti dei singoli produttori ed esportatori erano inferiori ai corrispondenti aumenti dei prezzi

necessari per eliminare il pregiudizio, calcolati con il metodo suddetto, i dazi antidumping da istituire devono essere pari ai margini di dumping accertati.

- (84) Per i motivi esposti nei punti 13 e 14, per tutti i produttori della Repubblica Popolare Cinese è stato stabilito un unico dazio, fatta eccezione per una società che è stata soggetta a un dazio individuale.
- (85) Per stabilire il livello del dazio relativo ai produttori dei paesi interessati che non hanno risposto ai questionari della Commissione, né si sono manifestati altrimenti, la Commissione ritiene che, per i motivi esposti nel punto 37 riguardo ai margini di dumping, sia opportuno utilizzare le risultanze dell'inchiesta e applicare il dazio più elevato stabilito per i produttori dei rispettivi paesi.

J. DISPOSIZIONE FINALE

- (86) Ai fini della correttezza amministrativa, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate

possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di microfloppe da 3,5 pollici, utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, di cui al codice NC ex 8523 20 90 (codice Taric 8523 20 90 *10) e originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente:

Paese	Prodotti fabbricati da	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Giappone	Memorex Telex Japan Ltd	5,2	8705
	Hitachi-Maxell	23,4	8706
	TDK	27,8	8707
	Altre società	40,9	8708
Taiwan	CIS Technology	20,4	8709
	Altre società	33,5	8710
Repubblica Popolare Cinese	Hanny Magnetics	35,6	8711
	Altre società	41,5	8712

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2823/88, entro un mese a decorrere

dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite oralmente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2823/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 921/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1993

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3341/92 del Consiglio⁽³⁾ determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'in-

terno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/92 della Commissione, del 14 novembre 1988⁽⁴⁾, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88⁽⁶⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codice NC ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 3341/92 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 20. 11. 1992, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 14. 10. 1992, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 922/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1993

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3341/92 del Consiglio ⁽³⁾ determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'in-

terno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/92 della Commissione, del 14 novembre 1988 ⁽⁴⁾, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88 ⁽⁶⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione ⁽⁸⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice NC ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 3341/92 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 20. 11. 1992, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 14. 10. 1992, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 923/93 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 789/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 916/93 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 789/93 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 19 aprile 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 66.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 20. 4. 1993, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽²⁾
1701 11 10	36,09 ⁽¹⁾
1701 11 90	36,09 ⁽¹⁾
1701 12 10	36,09 ⁽¹⁾
1701 12 90	36,09 ⁽¹⁾
1701 91 00	43,57
1701 99 10	43,57
1701 99 90	43,57 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 924/93 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 1993****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 768/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 887/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 768/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti

del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 19 aprile 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 768/93 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 92 del 16. 4. 1993, pag. 42.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1993, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (*)	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (*)
1702 20 10	0,4357	—
1702 20 90	0,4357	—
1702 30 10	—	52,57
1702 40 10	—	52,57
1702 60 10	—	52,57
1702 60 90	0,4357	—
1702 90 30	—	52,57
1702 90 60	0,4357	—
1702 90 71	0,4357	—
1702 90 90	0,4357	—
2106 90 30	—	52,57
2106 90 59	0,4357	—

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 925/93 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 1993
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 853/93 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, se per un determinato periodo di riferimento il valore assoluto della differenza tra i divari delle monete di due Stati membri supera i 4 punti, i divari monetari tra gli Stati membri interessati che superino i 2 punti vengono immediatamente ridotti a 2 punti; che, a norma dell'articolo 1, lettera f) dello stesso regolamento, per divario monetario si intende la percentuale del tasso di conversione agricolo che rappresenta la differenza tra quest'ultimo e il tasso rappresentativo di mercato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽³⁾;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dall'11 al 20 aprile 1993, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira sterlina e la peseta spagnola;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3819/92, un tasso di conver-

sione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3819/92, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 853/93 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 9. 4. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

*ALLEGATO I***Tassi di conversione agricoli**

1 ecu =	48,5563	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,97989	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	314,412	dracme greche
	166,261	pesete spagnole
	7,89563	franchi francesi
	0,957268	sterline irlandesi
2 287,88		lire italiane
	2,65256	fiorini olandesi
	214,525	scudi portoghesi
	0,970726	sterline britanniche

*ALLEGATO II***Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati**

Tabella A			Tabella B		
1 ecu =	46,6888	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ecu =	50,5795	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,63451	corone danesi		9,35405	corone danesi
	2,26363	marchi tedeschi		2,45227	marchi tedeschi
	302,319	dracme greche		327,513	dracme greche
	159,866	pesete spagnole		173,189	pesete spagnole
	7,59195	franchi francesi		8,22461	franchi francesi
	0,920450	sterline irlandesi		0,997154	sterline irlandesi
2 199,88		lire italiane	2 383,21		lire italiane
	2,55054	fiorini olandesi		2,76308	fiorini olandesi
	206,274	scudi portoghesi		223,464	scudi portoghesi
	0,933390	sterline britanniche		1,01117	sterline britanniche

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 93/13/CEE DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1993

concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è opportuno adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le legislazioni degli Stati membri relative alle clausole nei contratti stipulati tra il venditore di beni o il prestatario di servizi, da un lato, ed il consumatore, dall'altro, presentano notevoli disparità, con il risultato che i mercati nazionali relativi alla vendita di beni ed all'offerta di servizi ai consumatori differiscono l'uno dall'altro e possono manifestarsi distorsioni di concorrenza tra i venditori di beni e i prestatori di servizi soprattutto in caso di commercializzazione in altri Stati membri;

considerando in particolare che le legislazioni degli Stati membri relative alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori presentano accentuate divergenze;

considerando che spetta agli Stati membri fare in modo che clausole abusive non siano incluse nei contratti stipulati con i consumatori;

considerando che normalmente i consumatori non conoscono le norme giuridiche che disciplinano, negli Stati membri diversi dai loro, i contratti relativi alla vendita di beni o all'offerta di servizi; che tale ignoranza può distoglierli dalle transazioni dirette per l'acquisto di beni o la prestazione di servizi in un altro Stato membro;

considerando che, per facilitare la creazione del mercato interno e per tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità di consumatore, beni o servizi mediante contratti disciplinati dalla legislazione di Stati membri diversi dal proprio, è indispensabile eliminare le clausole abusive da tali contratti;

considerando che in questo modo i venditori di beni e i prestatori di servizi saranno facilitati nelle loro attività commerciali sia nel proprio Stato che in tutto il mercato unico e che sarà stimolata la concorrenza, contribuendo così a maggiori possibilità di scelta per i cittadini comunitari in quanto consumatori;

considerando che i due programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori ⁽⁴⁾ hanno sottolineato l'importanza di tutelare i consumatori per quanto riguarda le clausole contrattuali abusive; che tale protezione deve essere assicurata mediante disposizioni legislative e regolamentari armonizzate a livello comunitario o adottate direttamente a tale livello;

⁽¹⁾ GU n. C 73 del 24. 3. 1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 108 e

GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1 e
GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

considerando che secondo il principio stabilito nel capitolo « Protezione degli interessi economici dei consumatori » dei due programmi, gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dagli abusi di potere del venditore o del prestatario, in particolare dai contratti di adesione e dall'esclusione abusiva di diritti essenziali nei contratti ;

considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive ; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore ; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società ;

considerando che il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto orale o di un contratto scritto e, in quest'ultimo caso, indipendentemente dal fatto che i termini del contratto siano contenuti in uno o più documenti ;

considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un'armonizzazione parziale ; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente ; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva ;

considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive ; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte ; che a questo riguardo l'espressione « disposizioni legislative o regolamentari imperative » che figura all'articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo ;

considerando peraltro che gli Stati membri devono provvedere affinché non siano inserite clausole abusive, in particolare in quanto la presente direttiva riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico ;

considerando che è necessario fissare in generale i criteri per valutare il carattere abusivo delle clausole contrattuali ;

considerando che la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti, del carattere abusivo di clausole, in particolare nell'ambito di attività professionali a carattere pubblico

per la prestazione di servizi collettivi che presuppongono una solidarietà fra utenti, deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare una valutazione globale dei vari interessi in causa ; che si tratta nella fattispecie del requisito di buona fede ; che nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore ; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi ;

considerando che, ai fini della presente direttiva, l'elenco delle clausole figuranti nell'allegato ha solamente carattere indicativo e che, visto il suo carattere minimo, gli Stati membri possono integrarlo o formularlo in modo più restrittivo, nell'ambito della loro legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la portata di dette clausole ;

considerando che la natura dei beni o servizi deve entrare nella valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali ;

considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano l'oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione ; che, nella valutazione del carattere abusivo di altre clausole, si può comunque tener conto dell'oggetto principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo ; che ne consegue tra l'altro che, nel caso di contratti assicurativi, le clausole che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l'impegno dell'assicuratore non formano oggetto di siffatta valutazione qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore ;

considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore ;

considerando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per evitare l'inserzione di clausole abusive in contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori ; che se, ciò nonostante, tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le clausole abusive ;

considerando che in alcuni casi esiste il rischio di privare il consumatore della protezione accordata dalla presente direttiva designando come legge applicabile al contratto la legge di un paese terzo e che di conseguenza è opportuno prevedere nella presente direttiva disposizioni destinate ad evitare questo rischio ;

considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla legge di uno Stato membro hanno un interesse legittimo a tutelare il consumatore devono avere la possibilità di avviare un procedimento in merito alle clausole contrattuali redatte in vista di una loro inserzione generalizzata nei contratti stipulati con consumatori e in particolare in merito alle clausole abusive, davanti ad un'autorità giudiziaria od un organo amministrativo competente a decidere dei reclami od a iniziare adeguate azioni giudiziarie; che tale facoltà non implica peraltro un controllo preventivo delle condizioni generali adottate in un particolare settore economico;

considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) « clausole abusive »: le clausole di un contratto quali sono definite all'articolo 3;
- b) « consumatore »: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
- c) « professionista »: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata.

Articolo 3

1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventiva-

mente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova.

3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichiarate abusive.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

Articolo 5

Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell'ambito delle procedure previste all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro.

Articolo 7

1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole.
3. Nel rispetto della legislazione nazionale, i ricorsi menzionati al paragrafo 2 possono essere diretti, separatamente o in comune, contro più professionisti dello stesso settore economico o associazioni di professionisti che utilizzano o raccomandano l'inserzione delle stesse clausole contrattuali generali o di clausole simili.

Articolo 8

Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore.

Articolo 9

Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Queste disposizioni sono applicabili a tutti i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri adottano le modalità di tale riferimento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

ALLEGATO

CLAUSOLE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

1. Clausole che hanno per oggetto o per effetto di :

- a) escludere o limitare la responsabilità giuridica del professionista in caso di morte o lesione personale del consumatore, risultante da un atto o da un'omissione di tale professionista ;
- b) escludere o limitare impropriamente i diritti legali del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di totale o parziale inadempimento o di adempimento difettoso da parte del professionista di un qualsiasi obbligo contrattuale, compresa la possibilità di compensare un debito nei confronti del professionista con un credito esigibile dallo stesso ;
- c) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione delle prestazioni del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ;
- d) permettere al professionista di trattenere somme versate dal consumatore qualora quest'ultimo rinunci a concludere o a eseguire il contratto, senza prevedere il diritto per il consumatore di ottenere dal professionista un indennizzo per un importo equivalente qualora sia questi che recede dal contratto ;
- e) imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato ;
- f) autorizzare il professionista a rescindere a sua discrezione il contratto qualora la stessa facoltà non sia riconosciuta al consumatore, nonché permettere al professionista di trattenere le somme versate quale corrispettivo per le sue prestazioni non ancora fornite, qualora sia il professionista che rescinde il contratto ;
- g) autorizzare il professionista a porre fine senza un ragionevole preavviso ad un contratto di durata indeterminata, tranne in caso di gravi motivi ;
- h) prorogare automaticamente un contratto di durata determinata in assenza di manifestazione contraria del consumatore qualora sia stata fissata una data eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto quale data limite per esprimere la volontà del consumatore di non prorogare il contratto ;
- i) constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto ;
- j) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso ;
- k) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente, senza valido motivo, alcune caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire ;
- l) stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure permettere al venditore di beni o al fornitore di servizi di aumentare il prezzo senza che, in entrambi i casi, il consumatore abbia il diritto corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto ;
- m) permettere al professionista di stabilire se il bene venduto o il servizio prestato è conforme a quanto stipulato nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto ;
- n) limitare l'obbligo del professionista di rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatarî o assoggettare i suoi impegni al rispetto di una particolare formalità ;
- o) obbligare il consumatore ad adempiere ai propri obblighi anche in caso di eventuale mancato adempimento degli obblighi incombenti al professionista ;
- p) prevedere la possibilità per il professionista di cedere a terzi il contratto senza l'accordo del consumatore, qualora ne possano risultare inficiate le garanzie per il consumatore stesso ;
- q) sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un'altra parte del contratto.

2. Portata delle lettere g), j) e l)

- a) la lettera g) non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fine unilateralmente, e senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, a un contratto di durata indeterminata, a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare immediatamente l'altra o le altre parti contraenti ;

b) la lettera j) non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso di interesse di un prestito o di un credito da lui concesso o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare l'altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime siano libere di recedere immediatamente dal contratto;

La lettera j) non si oppone neppure a clausole con cui il professionista si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di durata indeterminata, a condizione che gli sia fatto obbligo di informare con un ragionevole preavviso il consumatore e che questi sia libero di recedere dal contratto;

c) le lettere g), j) e l) non si applicano:

— alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista;

— ai contratti per l'acquisto o la vendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera;

d) la lettera l) non si oppone alle clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano esplicitamente descritte.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

recante approvazione del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Don Benito, Puebla de Alcocer, Castuera, Trujillo e Logrosán)

(93/221/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1110/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il 4 marzo 1993 le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione l'intenzione di presentare un programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Don Benito, Puebla de Alcocer, Castuera, Trujillo e Logrosán);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 768/89 e alle relative modalità di applicazione e rispondono, in particolare, agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento;

considerando che il 22 marzo 1993 il comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione;

considerando che il 23 marzo 1993 il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario a seguito dell'approvazione del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Don Benito, Puebla de Alcocer, Castuera, Trujillo e Logrosán), notificato dalle autorità spagnole alla Commissione in data 4 marzo 1993, è approvato.

Articolo 2

Gli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario in forza della presente decisione sono fissati come segue:

	<i>(in ecu)</i>
1993	4 260 000
1994	3 621 000
1995	2 982 000
1996	2 343 000
1997	1 704 000

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

recante approvazione del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito
agricolo a favore degli agricoltori di Castilla-La Mancha

(93/222/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del
21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori
al reddito agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,
paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione,
del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione
del regime di aiuti transitori al reddito agricolo ⁽²⁾, modifi-
cato dal regolamento (CEE) n. 1110/91 ⁽³⁾, in particolare
l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il 17 febbraio 1993 le autorità spagnole
hanno notificato alla Commissione l'intenzione di presen-
tare un programma di aiuto al reddito agricolo a favore
degli agricoltori di Castilla-La Mancha; che le autorità
spagnole hanno trasmesso alla Commissione ulteriori
informazioni relative a tale programma in data 5 marzo
1993;considerando che le misure previste dalla presente deci-
sione sono conformi alle disposizioni del regolamento
(CEE) n. 768/89 e alle relative modalità di applicazione e
rispondono, in particolare, agli obiettivi di cui all'articolo
1, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento;considerando che il 22 marzo 1993 il comitato di gestione
degli aiuti al reddito agricolo è stato consultato in merito
alle misure previste dalla presente decisione;considerando che il 23 marzo 1993 il comitato del
FEAOG è stato consultato in merito agli importi massimiimputabili annualmente al bilancio comunitario a seguito
dell'approvazione del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*Il programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli
agricoltori di Castilla-La Mancha, notificato dalle autorità
spagnole alla Commissione in data 17 febbraio 1993, è
approvato.*Articolo 2*Gli importi massimi imputabili annualmente al bilancio
comunitario in forza della presente decisione sono fissati
come segue:

<i>(in ecu)</i>	
1993	1 328 000
1994	1 129 000
1995	929 000

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

recante approvazione del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito
agricolo a favore degli agricoltori dell'Andalusia

(93/223/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1110/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il 9 marzo 1993 le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione l'intenzione di presentare un programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Andalusia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 768/89 e alle relative modalità di applicazione e rispondono, in particolare, agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento;

considerando che il 22 marzo 1993 il comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione;

considerando che il 23 marzo 1993 il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario a seguito dell'approvazione del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Andalusia, notificato dalle autorità spagnole alla Commissione in data 9 marzo 1993, è approvato.

Articolo 2

Gli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario in forza della presente decisione sono fissati come segue:

<i>(in ECU)</i>	
1993	6 023 000
1994	5 119 000
1995	4 216 000
1996	3 312 000
1997	2 409 000

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1993

relativa a un addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Länder)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(93/224/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che con la decisione 92/78/CEE⁽³⁾ la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Länder);

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania, in data 6 marzo e 8 aprile 1992, ha presentato alla Commissione due piani settoriali, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90, concernenti l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro contengono una descrizione degli aspetti prioritari di ciascun settore nonché indicazioni sulla partecipazione preventivata del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, alla realizzazione dei piani;

considerando che il comitato di sorveglianza, istituito per la trasposizione dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90, si è pronunciato, in data 15 luglio e 28 ottobre 1992, sulle modifiche del piano di finanziamento del quadro comunitario di sostegno;

considerando che le decisioni del comitato di sorveglianza e l'imputazione di rapporti e stanziamenti supplementari richiedono una revisione del contributo comunitario;

considerando che l'addendum del quadro comunitario di sostegno è stato concordato con lo Stato membro interessato nell'ambito della compartecipazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro

interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁴⁾;

considerando che tutte le misure previste dall'addendum sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura⁽⁵⁾;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo quadro comunitario di sostegno da parte di altri strumenti di prestito comunitari conformemente alle specifiche disposizioni che li disciplinano;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti esistenti, dall'altro⁽⁶⁾, la presente decisione della Commissione sul quadro comunitario di sostegno è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione d'intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 è approvato l'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Länder).

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.⁽⁶⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

La Commissione dichiara che intende contribuire all'attuazione del quadro comunitario di sostegno conformemente alle pertinenti disposizioni nonché alle norme e alle linee direttrici dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Gli elementi essenziali del presente addendum del quadro comunitario di sostegno sono :

a) gli aspetti prioritari delle misure comuni nei seguenti settori :

1. Prodotti della silvicoltura
2. Carni
3. Latte e prodotti lattiero-caseari
4. Cereali
5. Vino e bevande spiritose
6. Ortofrutticoli (compresi i succhi di frutta)
7. Fiori e piante ornamentali
8. Sementi
9. Patate

b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1993, con l'indicazione dei costi totali relativi alle azioni prioritarie previste in tutti i settori per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, per un importo di 460 717 555 ECU nell'intero periodo, nonché l'indicazione del contributo comunitario alle misure dei singoli settori :

(in ecu)

1. Prodotti della silvicoltura	633 128
2. Carni	14 782 702
3. Latte e prodotti lattiero-caseari	10 079 462
4. Cereali	2 314 677
5. Vino e bevande spiritose	1 319 761
6. Ortofrutticoli (compresi i succhi di frutta)	18 159 355
7. Fiori e piante ornamentali	3 185 833
8. Sementi	606 093
9. Patate	10 695 567
Totale	61 776 578

Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne risulta, pari a 65 466 035 ECU per il settore pubblico e a 333 475 141 ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti ed altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente dichiarazione d'intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1993

che modifica la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(93/225/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/519/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, con la decisione 85/356/CEE, il Consiglio ha stabilito che le sementi di talune specie prodotte in Turchia sono equivalenti alle corrispondenti sementi prodotte nella Comunità;

considerando che da un esame delle norme vigenti in Turchia e della loro applicazione è emerso che, per il granturco e il girasole, le condizioni cui sono soggette le sementi raccolte e controllate in detto paese offrono, sul piano delle caratteristiche delle sementi, e segnatamente dell'identità, dell'esame, del contrassegno e del controllo, garanzie identiche a quelle che offrono le condizioni stabilite per le stesse sementi raccolte e controllate nella Comunità;

considerando che l'equivalenza già riconosciuta alla Turchia deve pertanto essere corrispondentemente estesa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 85/356/CEE, colonne 3, 4 e 5 della sezione relativa alla Turchia, nella tabella di cui alla parte I, punto 2, dopo il trattino « *Beta vulgaris* » sono inseriti i trattini seguenti:

3	4	5
• — 66/402 <i>Zea mays</i>	— Certified seed/ Semences certifiées	CZ/1
— 69/208 <i>Helianthus annuus</i>	— Certified seed/ Semences certifiées	CZ/1 •

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.⁽²⁾ GU n. L 325 dell'11. 11. 1992, pag. 24.